



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CARUSO e MUGNAI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008**

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 5, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di cinque per mille

ONOREVOLI SENATORI. - I presentatori del presente disegno di legge si onorano di aver sempre affiancato (e di tuttora affiancare) alle loro attività principali e alle professioni svolte, anche un'intensa pratica di volontariato, attraverso la prestazione gratuita della propria opera per il conseguimento di risultati di utilità nei confronti della collettività: in campo sociale e in campo culturale in particolare.

È stato proprio quanto sopra l'occasione per la quale è stato ora possibile avvedersi di ciò che nuovamente si è verificato a seguito dell'approvazione dell'ultima legge finanziaria che ha rinnovato anche per il corrente anno 2008, le disposizioni riguardanti il cosiddetto «cinque per mille», e che è stata tuttavia varata in un testo non inequivoco che riprende l'analogo ultimo precedente e non già quello originario istitutivo della facoltà del contribuente.

Lo stesso, applicato dall'Agenzia delle entrate in una letteralissima (e pur tuttavia senz'altro ammissibile) lettura, determina uno sconvolgimento del tutto privo di congruità e ragionevolezza oltre che in forte odore di incostituzionalità, della platea dei possibili destinatari di quanto devoluto dai contribuenti per il sostegno delle iniziative a carattere solidaristico.

La disposizione in vigore per l'anno 2007, stabilita dall'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al contrario - dunque - di quanto all'articolo 1 commi 337-342 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che infatti prevedeva che i destinatari del sostegno dei contribuenti potessero essere, fra altri, «le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460») già eli-

minava dalla platea dei beneficiari gli enti costituiti nella forma giuridica della fondazione riconosciuta.

E così pure è per la disposizione ora vigente - articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - per l'anno 2008, che è di nuovo sostanzialmente del tutto analoga a quella in origine adottata nel 2005, salva l'introdotta esplicitazione - fra i detti soggetti beneficiari - delle «fondazioni nazionali di carattere culturale», cui ha tuttavia corrisposto l'eliminazione (sembrebbe che ciò sia avvenuto, già nel 2006 in sede di *drafting*, semplicemente per evitare ripetizioni) del precedente richiamo alle «fondazioni» che risulterebbero quindi escluse dal novero previsto, al contrario degli enti di analoga caratteristica costituiti in semplici associazioni.

Orbene, riportato per una maggiore consapevolezza della questione il testo del richiamato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 che, descrivendo l'ambito di cui si discute, indica quei soggetti che svolgono attività di «... 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; ....», non vi è chi non veda - in primo luogo - l'inutile iperfetazione che caratterizza il testo della legge del 2007, nel momento in cui lo stesso si fa premura di espressamente, nuovamente indicare le «fondazioni di carattere culturale», già viceversa perfettamente rientranti nel catalogo di istituzioni appena in precedenza richiamato attraverso il riferimento all'articolo 10, e - segnatamente - al numero 9 del medesimo.

Non vi è chi non veda – in secondo luogo – quale paradossale conseguenza derivi da ciò, a voler seguire un metodo di lettura assolutamente testuale: risultano infatti «espulse» senza alcun ragionevole motivo una serie di istituzioni che, parimenti caratterizzate dall'elemento umano e dal relativo apporto senza finalità di lucro (in qualsiasi delle forme immaginate dal ripetuto articolo 10), hanno caratteristiche del tutto identiche a quelle delle «semplici» associazioni, avendo tuttavia «in più» il non certo trascurabile obbligo di un patrimonio costituito, oltre che ben maggiori contenuti di trasparenza gestionale e bilancistica.

Il (paradossale) risultato cui il testo rimanda è dunque quello di premiare associazioni caratterizzate da talune possibili opacità, e di viceversa penalizzare quelle che hanno inteso costituirsi in strutture maggiormente definite, controllabili e controllate, a tutta maggior garanzia dei cittadini e della fiducia dai medesimi riposta in quello che, per gli stessi, è atto di generosità.

Il disegno di legge ora proposto mira a rimuovere, attraverso lo strumento normativo dell'interpretazione autentica, la descritta stortura, per ripristinare corretta e virtuosa prassi: senza alcun onere per lo Stato, e senza necessità - quindi - di alcuna previsione di copertura, stante che – come è noto – l'ammontare complessivo dei contributi del cosiddetto «cinque per mille» è fissato dalla legge, e non è suscettibile di essere modificato per effetto della presente proposta che mira alla semplice, equa ripartizione della risorsa fra i soggetti beneficiari, in condizione di parità fra essi, una volta che di tutti sia accertato l'unico necessario comune denominatore, che è (e deve essere) quello

della verificata assenza di scopo di lucro, sia con riferimento in sé agli enti percettori, sia per quanto riguarda i loro soci, i loro promotori, gli amministratori, i prestatori d'opera e quanti altri li dirigono o ne organizzano l'attività.

E vi è ulteriore questione che in verità sembrerebbe derivare non già da particolare incertezza normativa, quanto da un'interpretazione – in questo caso forse arbitraria – da parte degli Uffici preposti: si tratta del criterio di assegnazione e ripartizione dei fondi che, destinati dal contribuente all'uno o all'altro soggetto, non possono essere, per un motivo o per l'altro, oggetto di assegnazione al beneficiario indicato.

In tali casi, la prassi seguita dagli Uffici è quella della devoluzione degli importi all'E-rario, vale a dire al monte delle imposte riscosse per IRPEF, con la ovvia conseguenza del «tradimento» dell'intenzione manifestata dal contribuente che è, in primo luogo, quella di devolvere la quota stabilita del proprio reddito alle opere di rilevanza sociale indicate dalla norma, salva poi l'ulteriore facoltà di destinare la stessa specificamente all'uno o all'altro soggetto. L'orientamento seguito dagli Uffici è del tutto privo di conseguenza, ove il complesso delle quote di imposte destinate dai contribuenti superi l'importo previsto dal comma 1237 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ma non al contrario, in tutta evidenza. L'articolo 2 del disegno di legge, anche in questo caso attraverso lo strumento dell'interpretazione autentica, mira alla risoluzione della questione nel senso di ricondurla alla direzione del rispetto della volontà primaria manifestata dal cittadino contribuente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso dell'applicabilità della destinazione della quota di imposta di cui alle medesime disposizioni, oltre che a tutti i soggetti ivi indicati, anche alle fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano altresì nel senso che si prevede che le quote di imposta destinate dai contribuenti a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non possano esserne destinatari siano devolute e proporzionalmente ripartite fra tutti i soggetti che sono stati ammessi alla destinazione della quota del cinque per mille nell'anno in corso ovvero in quello immediatamente successivo.

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.